



Questura di Matera



Divisione P.A.S.I.
Prot. 0017438 del 10/05/2023
ACC. MTR/003
Invec. CRAMIELO Alessandro 13.07.1975, Pescara
Data: 11/05/2023 11:52:19

MINISTERO DELL'INTERNO

PARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ESERCIZIO, L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI OD AFFINI



Cat. 14.E / Pasi 23 / Uff. Lic./Cont.

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista l'istanza, con la quale **D'AMICO Alessandro**, nato a Pescara il 13.07.1975 ed ivi residente in via Rio Sparto nr.22, Cod. Fisc. DMCLSN75L13G482S, in qualità di legale rappresentante della società "**GKL PREZIOSI s.r.l.**", chiede il rilascio della licenza per esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi usati e rottami, con obbligo di rivendita a fonderia autorizzata, nel locale sito in via La Martella nr.142/C, del comune di Matera;

Visti gli artt. 11, 127, e 128 del T.U. della legge di P. S. 18 giugno 1931, nr.773 e 243 e seguenti del relativo regolamento;

A U T O R I Z Z A

D'AMICO Alessandro, sopra meglio generalizzato, ad esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi usati e rottami con obbligo di rivendita a fonderia autorizzata, nel locale ubicato in via La martella nr.142/C, del comune di Matera, sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle sottoscritte prescrizioni speciali:

- E' fatto divieto di detenere e vendere metalli preziosi provvisti del marchio di identificazione o di un titolo legale;
- E' fatto divieto di effettuare le operazioni con persone sprovviste di carta di identità o di altro documento di riconoscimento;
- Sul registro delle operazioni (di compravendita di oggetti usati) devono essere indicati di seguito, e senza spazi in bianco: 1)le complete generalità e domicilio dei venditori e dei compratori; 2)la data dell'operazione; 3) la specie di merce comprata o venduta; 4)il prezzo pattuito;
- Le cose preziose acquistate da persone diverse dai fondachieri, fabbricanti o all'asta pubblica, non possono essere alienate se non dieci giorni dopo l'acquisto;
- Osservare le vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, quelle di cui al D.M.03.02.2006, nr.143, con le modalità previste dal provvedimento 24.02.2006 dell'U.I.C., in relazione agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni relative alle operazioni di acquisto, vendita o mediazione di importo superiore a € 12.500,00;
- In caso di utilizzo di registro informatico, non potrà essere opposto, in sede di controlli da parte degli agenti e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, che i dati relativi alla singola operazione conclusa e non ancora riportati su supporto cartaceo, siano memorizzati su quelli informatici.

La presente licenza ha validità permanente ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 28.05.2001, nr.311, vale solo per il locale sopraindicato, non può essere ceduta a terzi, può essere revocata per inosservanza di leggi o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare. La stessa dovrà essere restituita, unitamente al registro delle operazioni, a cessata attività, all'Ufficio che l'ha rilasciata.-

Matera, 10.maggio 2023

**IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE.P.A.S.I.
(P.D.Dr.ssa M.R.Contuzzi)**

firmato Digitalmente da/Signed by:
ARIA ROSARIA CONTUZZI

emesso/On Date:
venerdì 10 maggio 2023 13:00:46